

XXXVI SEDUTA

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 1957

Presidenza del Presidente CORRIAS

INDICE

Interrogazioni (Svolgimento):

SERRA, Assessore all'agricoltura e foreste . . .	550-551
SASSU	551-553

Legge regionale 18 maggio 1957: «Costituzione dell'Istituto Regionale Incremento Edilizio (I.R.I.E)», rinviata dal Governo centrale (Continuazione della discussione e riapprovazione):

PORCU RUJU	553
COLIA	554
COVACIVICH	555
PRESIDENTE	556
CONTU	556
CASTALDI	557
ATZENI, relatore	560
CERIONI, Assessore ai lavori pubblici	561
(Votazione segreta)	570
(Risultato della votazione)	570

Proposta di legge (Annunzio di presentazione)

Sull'ordine del giorno:

MELIS	571
PIRASTU	571
PRESIDENTE	571

Annunzio di proposta di legge.

PRESIDENTE. Annunzio che è stata presentata la seguente proposta di legge:

dal consigliere Lippi-Serra:

« Incremento della lotta contro il tracoma ». (20)

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune interrogazioni. Per prima viene svolta una interrogazione urgente Sassu all'Assessore all'agricoltura e foreste. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

« Per sapere se, nell'intento di aiutare i produttori di carciofi della nostra Isola, intende provvedere all'esame delle possibilità di assorbimento nei principali mercati della Penisola. A tale scopo si permette di sottoporre alla considerazione dell'onorevole Assessore l'eventualità di assicurare, a spese della Regione, dei posti di smercio nei vari mercati generali maggiormente interessati, e, ove ciò sia ritenuto utile, di costruire magazzini adatti per accogliere e collocare la produzione proveniente dalla Sardegna. Tali provvedimenti potrebbero essere opportunamente integrati da una intensa azione di propaganda dei prodotti sardi nelle piazze ove o sono ancora presso che ignorati

La seduta è aperta alle ore 11.

ASARA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

o insufficientemente conosciuti. L'interrogante ritiene che in tal modo si verrebbe incontro alle necessità di tutti i nostri produttori e non solamente dei produttori di carciofi perchè essi, almeno per ora, cioè sino a quando non potranno costituirsi in cooperative, consorzi eccetera, non potrebbero sostenere le spese necessarie per propagandare ed esitare razionalmente i loro prodotti ». (86)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

SERRA (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. Il problema cui l'interrogazione Sassu si riferisce non è nuovo per l'Amministrazione regionale. Anche negli anni decorsi, come si ricorderà, se ne sono occupati sia l'Assessore all'industria e commercio, sia gli Assessori all'agricoltura e ai trasporti, ciascuno per i compiti di sua competenza; tant'è vero che uno dei motivi per cui si potenziarono determinate linee e determinate imprese di navigazione sarde fu quello, appunto, del trasporto diretto dei prodotti agricoli, in particolare dal nord dell'Isola verso l'Italia settentrionale, soprattutto verso Genova.

Per quanto riguarda l'estensione delle coltivazioni di carciofi, devo dire che essa si è andata sempre più sviluppando e non soltanto nel nord e nel centro dell'Isola, ma ormai anche in altre plaghe. A questo incremento della produzione doveva necessariamente corrispondere una buona organizzazione dei trasporti per le esportazioni. Così l'Assessorato dei trasporti si preoccupò di fare in modo che la linea Cagliari-Civitavecchia pentasettimanale servisse per la esportazione dei carciofi prodotti nell'Oristanese e in tutta la parte meridionale dell'Isola e che i carciofi prodotti nelle zone settentrionali dell'Isola venissero esportati non più soltanto sulla linea Olbia-Civitavecchia, insufficiente ormai alla bisogna, ma anche sulla Portotorres-Genova. Fortunatamente ora quest'ultima linea ha una frequenza trisettimanale e assieme alle altre linee private, di cui taluna sovvenzionata dalla Regione, che sempre da Portotorres raggiungono Genova, è in grado di assicurare un

normale andamento delle esportazioni, eliminando la eccessiva congestione del porto di Olbia.

La coltivazione dei carciofi, ripeto, è più che mai soddisfacente ed economicamente vantaggiosa rispetto ad altre coltivazioni, ma ancor più vantaggiosa sarebbe se i carciofi affluissero gradualmente sui mercati. Nel settembre scorso l'Associazione genovese importatori e esportatori di prodotti ortofrutticoli segnalava all'Assessorato dell'agricoltura e all'Assessorato dell'industria diversi inconvenienti, soprattutto derivati dal fatto che la produzione sarda coincideva con la produzione siciliana e dell'Italia meridionale. Si pone, dunque, la necessità di sfasare la produzione e anche la immissione nel mercato dei nostri prodotti. L'Assessorato dell'industria e commercio, in primo luogo, ed anche l'Assessorato dell'agricoltura, hanno preso contatti con l'Associazione genovese per vedere di risolvere la questione. Un funzionario dell'Assessorato dell'agricoltura, a metà ottobre, si è recato a Genova per esaminare dettagliatamente il problema.

Tenendo conto di tutte le osservazioni fatte dagli esportatori genovesi, il 22 ottobre scorso si è tenuta a Sassari una riunione di tutte le categorie interessate alla esportazione dei carciofi per definire la questione. E ora, poichè già sono stati presi accordi diretti, si spera che quest'anno l'esportazione dei carciofi dia buoni risultati.

Tanto l'Assessorato dell'industria, quanto l'Assessorato dell'agricoltura e quello dei trasporti sono vigili per evitare che capitino altri inconvenienti. Intanto vedranno di migliorare i mezzi di esportazione e i sistemi relativi anche per il sud dell'Isola, sebbene questo problema non presenti eccessive difficoltà, dato che la linea Cagliari-Civitavecchia, che ha una frequenza pentasettimanale, è di solito in grado di assicurare un normale imbarco dei carciofi.

Dopo queste considerazioni, devo dire che il problema sollevato dall'onorevole interrogante si presenta alquanto complesso per via del grave stato di disorganizzazione in cui versa l'iniziativa privata, per cui la Regione non può che intervenire in modo indiretto senza pretendere di esercitare alcuna coercizione sui sin-

goli. L'onorevole Sassu suggerisce di assicurare, a spese della Regione, dei posti di smercio nei vari mercati generali, soprattutto nei luoghi di consumo. E', questo, un problema che l'Amministrazione regionale ha già altre volte preso in considerazione. Naturalmente, per attuare quanto suggerisce l'onorevole Sassu bisognerebbe disporre di capitali e soprattutto di persone e di organizzazioni di fiducia, il che non è molto facile. Comunque io penso che il problema debba essere tenuto presente, soprattutto dall'Assessorato dell'industria e commercio, con la speranza che un giorno si possa veramente assicurare una immissione diretta sui posti di consumo non solo dei carciofi, ma, così come auspica l'interrogante, di tutti i prodotti sardi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sassu per dichiarare se è soddisfatto.

SASSU (D.C.). Ringrazio l'onorevole Assessore all'agricoltura per la risposta che ha voluto dare alla mia interrogazione. So che egli si è occupato già altre volte del problema che io ho voluto sollevare. Ritengo, però, sia venuto il tempo per la Giunta di affrontarlo in modo deciso. I produttori sardi, ad inizio della campagna spedizioni, quando sui mercati della Penisola i carciofi costano dalle 50 alle 70 lire l'uno, ricavano in genere 30 lire a carciofo. Questa situazione, però, dura ben poco. Dopo le prime spedizioni i produttori cominciano a ricevere telegrammi di questo genere: « Abbiamo venduto vostri carciofi ricavandone spese trasporto ». Poi la situazione precipita ancora e il ricavato della vendita non è neanche sufficiente a coprire le spese di trasporto.

Ora, io sostengo che, dovendosi esportare dalla Sardegna, oltre i carciofi, anche altri prodotti (formaggio, ricotta eccetera), in molte città d'Italia (Genova, Torino, Milano, per esempio) si dovrebbero costituire, così come suggerisco nella mia interrogazione, speciali posti di smercio che assicurino in modo razionale l'inoltro dei prodotti sardi nei vari mercati di consumo. La Regione, inoltre, dovrebbe pensare a far conoscere, con una adeguata campagna pubblicitaria, questi prodotti nelle zone che ancora li ignorano.

Questo si dovrebbe fare nell'interesse dei produttori sardi, perchè altrimenti, onorevole Assessore, questi, dopo avere pagato le tasse, i contributi unificati, e le varie imposte che tutti conosciamo, così come oggi accade, continuerebbero a vivere senza il becco d'un quattrino.

La Giunta deve adottare efficaci provvedimenti per far sì che i prodotti sardi — e non intendo riferirmi soltanto a quelli della agricoltura, ma anche a quelli dell'artigianato — possano essere bene accolti sui mercati della Penisola, in particolare su quelli che sono frequentati da acquirenti esteri.

Concludendo, ringrazio di nuovo l'onorevole Assessore, ma gli faccio una viva raccomandazione a nome di tutti i produttori della Sardegna: che la Giunta faccia tutto il possibile per venire incontro alle loro necessità.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione urgente Sassu al Presidente della Giunta. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

« Per sapere con urgenza se corrisponda a verità che, in occasione della visita alle località danneggiate dagli incendi, l'onorevole Presidente stesso abbia promesso: 1) l'immediata liquidazione dei contributi di legge per i lavori di miglioria fondiaria, già eseguiti e collaudati (muri di sostegno e di cinta, spietramenti, case coloniche, impianti di irrigazione eccetera); 2) la fornitura e distribuzione gratuita di fil di ferro spinato da impiegare per la recinzione dei poderi danneggiati; 3) lo svincolo dei terreni affidati all'Amministrazione forestale perchè negli stessi terreni potesse esertitarsi il pascolo del bestiame. L'interrogante, perdurando il grave stato di bisogno in conseguenza dei danni provocati dagli incendi, chiede di sapere se e quando potranno essere realizzate le promesse di cui sopra ». (91)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

SERRA (D.C.), Assessore all'agricoltura e fo-

reste. Rispondo, a nome del Presidente della Giunta, anche a questa interrogazione che si riferisce a materia di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura.

Quando l'onorevole Presidente della Giunta, con me e con altri Assessori, ha fatto un sopralluogo nelle località colpite dagli incendi, si è notata, tra l'altro, la necessità di intervenire non soltanto per il ripristino della produttività con le opportune provvidenze legislative che attualmente sono all'esame della Commissione competente del Consiglio, ma anche per incrementare mediante nuove provvidenze e con la applicazione delle leggi regionali vigenti le possibilità economiche delle singole zone danneggiate. Immediatamente dopo si sollecitarono i competenti Ispettorati agrari sia compartimentali, sia provinciali, nonchè gli Ispettorati forestali per dar corso immediato alle istruttorie delle pratiche e ai sopralluoghi in relazione alle domande per miglioramenti fondiari e agrari.

Posso ora dire che questo lavoro è, in linea di massima, a buon punto. Già vengono emessi i mandati di pagamento, dando la precedenza assoluta a quelli che si riferiscono alle zone colpite dagli incendi.

In attesa di istruire le pratiche relative al ripristino delle chiudende danneggiate dagli incendi, si è pensato di recingere provvisoriamente le proprietà con del fil di ferro spinato, in modo da evitare gli sconfinamenti del bestiame. La Giunta si è rivolta, purtroppo non con esito positivo, all'Amministrazione militare per ottenere del filo spinato, anche vecchio, da distribuire possibilmente gratis agli interessati. Si insisterà ancora nella richiesta con la speranza che essa venga accolta.

Nella interrogazione si richiede lo svincolo dei terreni affidati all'Amministrazione forestale onde consentire il pascolo. Questa richiesta, a mio parere, non è molto ben formulata. Non si pone oggi la necessità di revocare i vincoli idrogeologici, bensì quella di immettere nelle foreste demaniali del bestiame. Come è noto, infatti, in certi periodi dell'anno, alle foreste demaniali il bestiame è ammesso solo dietro pagamento di un determinato contributo alla Regione, ed ora si pone il problema di ammette-

re ancora altro bestiame proveniente dalle zone colpite dagli incendi.

A questo proposito devo fare una precisazione: dati i gravi danni subiti dalle campagne di Illorai, Osidda, Pattada, eccetera, la Giunta ha esercitato delle pressioni per consentire la immissione di nuovi contingenti di bestiame nelle foreste demaniali del Goceano; tanto le Amministrazioni comunali interessate, quanto i privati allevatori che già fruiscono del pascolo in queste foreste si sono però dichiarati contrari alla richiesta della Giunta, sostenendo che gli allevatori nuovi venuti, come già si era verificato nel passato, non avrebbero fatto fronte ai loro doveri.

Non so quanto ci fosse di vero in queste affermazioni. Comunque della questione è stato investito il Prefetto di Sassari, il quale giorni or sono ha comunicato di essere intervenuto attraverso i suoi organi presso diversi dei Comuni interessati ottenendo soltanto delle risposte negative. Per evitare fatti incresciosi, dunque, l'Amministrazione regionale ha deciso di non insistere nelle sue richieste. Naturalmente quanto ho riferito non si è verificato dovunque. Nella foresta di Monte Ulia, ad esempio, è stata immessa gran parte del bestiame di Osidda e in talune foreste demaniali che, pur non facendo parte del Goceano, sono vicine a questa regione, sono stati immessi 2-3.000 capi di bestiame provenienti da zone colpite dagli incendi. Tutto ciò che l'Amministrazione regionale poteva fare è stato fatto, dunque; si è tenuto conto, naturalmente, dei diritti acquisiti da parte degli allevatori il cui bestiame, già prima che si sviluppassero gli incendi, pascolava nelle foreste demaniali e si è fatto di tutto per evitare incidenti e controversie. Fattivo è stato anche l'intervento del Prefetto di Sassari.

Abbiamo coscienza di aver promesso ciò che era possibile mantenere. Grazie a Dio, ora i pascoli stanno crescendo e tutte le difficoltà paiono superate. Giorni or sono è pervenuta alla Giunta una lettera del Sindaco di Bitti, con la quale si chiedeva del mangime per il bestiame. Telegraficamente, dopo aver preso accordi anche col Consorzio di Nuoro, abbiamo risposto che sarebbe stato rifornito Bitti e, oc-

correndo, anche Onani, di 300 quintali di fave attualmente giacenti a Nuoro. Anche i Consorzi agrari, dunque, hanno contribuito a far fronte immediatamente alle situazioni più gravi.

Comunque, ora la situazione va migliorando dappertutto. Ho visitato giorni fa la Gallura ed ho constatato che i pascoli promettono bene; altrettanto posso dire per altre zone della provincia di Sassari. Anche le zone del Ghilarzese, di Macomer, Silanus, Lei, Bolotana, dove sino a poco tempo fa i pascoli erano grammi, ora, come ho potuto constatare di persona, per le piogge recenti tendono decisamente a migliorare. Tutto sommato, dunque, la situazione non è disperata. Ripeto: l'Amministrazione regionale ha fatto quanto era possibile fare. Rimane solo da definire la questione del filo spinato; e si ha la speranza che le autorità militari si mostrino comprensive.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sassu per dichiarare se è soddisfatto.

SASSU (D.C.). L'onorevole Assessore all'agricoltura mi deve scusare se io non sono del parere che rimanga da definire soltanto la questione del filo spinato. No, onorevole Serra, glielo dico sinceramente, non basta definire la questione del filo spinato. Innanzitutto vi sono da liquidare i contributi per i lavori di miglioria già collaudati da un anno. Sa, onorevole Serra, che cosa significa per un agricoltore non aver ottenuto i contributi ad un anno dal collaudo? Significa pagare ad un istituto di credito gli interessi, ed in definitiva vedere i contributi ridursi del 10 per cento. E va ricordato che i contributi, in genere, vengono già ridotti del 10 per cento in sede di collaudo. Così gli agricoltori, anziché ottenere contributi del 50 per cento, ottengono contributi del 30 per cento.

Onorevoli colleghi della Giunta, non dobbiamo continuare ad ingannare i produttori, perché altrimenti andrà a finire che essi non avranno più fiducia nell'Istituto autonomistico. No, onorevole Serra, non si pone solo il problema del filo spinato: altri, e ben gravi, sono i problemi dell'agricoltura sarda. Certo, ora la situazione non è più disperata, ma quando

io ho presentato la mia interrogazione molti pastori non sapevano proprio come alimentare il bestiame: il pascolo nelle foreste demaniali non era consentito. A questo proposito, all'onorevole Serra, che è agricoltore, vorrei ricordare che è ben poca la resa delle foreste demaniali; mentre se il patrimonio zootecnico subisce danni ne risente tutta l'economia sarda.

Caro onorevole Serra, se è necessario, pur di liquidare i contributi che spettano agli agricoltori e agli allevatori (in particolare i contributi per le morie di bestiame del '55), la Amministrazione regionale assuma nuovo personale. E' una vergogna che ancora non siano state definite certe pratiche. Si parla di 40.000 pratiche delle quali solo 12.000 sarebbero state liquidate. Si distacchino, dunque, dei funzionari della Regione presso il Provveditorato alle opere pubbliche, in modo che si evitino tante lungaggini burocratiche.

Onorevole Serra, lei sa quanto io la stimi; però non posso fare a meno di ricordarle che già si cominciano ad esigere i contributi unificati suppletivi per gli anni '52, '53, '54 '55, '56 e la rata del 1957 del ruolo normale. Si faccia in modo che i contribuenti possano pagare senza andare incontro a dissesti finanziari.

Io, purtroppo, non sono d'accordo con le considerazioni svolte dall'onorevole Assessore all'agricoltura nel rispondere alla mia interrogazione. La Giunta tenga fede alle promesse formulate dal suo Presidente quest'estate, quando le campagne sarde sono rimaste devastate dagli incendi.

Continuazione della discussione e riapprovazione della legge regionale 18 maggio 1957: «Costituzione dell'Istituto Regionale Incremento Edilizio (I.R.I.E.)», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della legge regionale 18 maggio 1957: « Costituzione dell'Istituto Regionale Incremento Edilizio (I.R.I.E.) », rinviata dal Governo centrale.

Prosegue la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Porcu Ruju. Ne ha facoltà.

PORCU RUJU (P.M.P.). Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri regionali, dopo le argo-

mentazioni fatte ieri e molto bene, come sempre, dall'onorevole Girolamo Sotgiu, a sostegno della legge 18 maggio 1957, concernente la « Costituzione dell'Istituto Regionale Incremento Edilizio » (legge rinviata dal Governo in data 21 giugno 1957), a me pare che le ragioni per cui i motivi del rinvio governativo debbono essere respinti, possono essere sintetizzate brevemente così. Primo: la Regione Sarda con la legge in discussione non vuole regolare *ex novo* e totalmente l'edilizia popolare in Sardegna, ma soltanto incrementare, incoraggiare delle costruzioni mediante appositi interventi finanziari. Secondo: il Consiglio — è naturale, è logico — provvederà ad istituire appositi capitoli nel bilancio regionale per far fronte agli impegni finanziari previsti dalla legge senza creare le situazioni deficitarie tanto temute e paventate dal Governo. Terzo: lo Statuto regionale sardo rispetto a quello del Trentino Alto Adige, citato dal Governo a sostegno del suo rinvio, è diverso, molto diverso, nel senso che la Regione Sarda ha competenze più ampie di quelle spettanti alla Regione del Trentino Alto Adige. Quarto: le riserve avanzate dal Ministero del tesoro in materia di assunzione di personale sono assolutamente inconsistenti, campate in aria, in quanto non esiste nessuna norma né statutaria né d'attuazione per la quale la Regione Sarda sia obbligata a sottoporsi ai pareri preventivi di quel Ministero.

Detto questo, rifacendomi a quanto detto dall'onorevole Sotgiu ieri, a me pare di poter serenamente invitare tutti i consiglieri regionali a respingere i motivi del rinvio governativo e a riapprovare unanimemente la legge, la quale vuole affrontare un problema di grande portata, molto sentito in Sardegna: il problema della casa. Questo problema ne richiama altri, primo fra tutti quello della giustizia sociale, del conforto morale, di un dignitoso lavoro. Il lavoro non può mai essere sereno e tranquillo per chi non ha una propria casa. Quando si ha un tetto, i vincoli familiari, con i loro affetti e i loro più nobili sentimenti, si rafforzano. E questo è particolarmente importante in questi tempi, in cui le famiglie spesso si tor-

mentano, e si nutrono di affetti posticci e falsi. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Colia. Ne ha facoltà.

COLIA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sono iscritto a parlare solo per dichiarare molto brevemente che il nostro Gruppo è dell'avviso che la legge 18 maggio 1957, rinviata dal Governo per ben due volte, debba essere dal Consiglio riapprovata nella sua ultima stesura all'unanimità, senza attardarsi in una lunga discussione.

Sin dalla prima legislatura è emerso in modo inequivocabile che le popolazioni sarde attendono con ansia uno strumento legislativo che consenta in qualche modo di risolvere il problema della casa. Ora questo strumento esiste ed occorre difenderlo. I motivi di rinvio allegati dal Governo si son dimostrati privi di serio fondamento giuridico, così come è stato egregiamente rilevato dalla nostra prima Commissione legislativa. Si tratta, in realtà, di motivi tesi esclusivamente ad impedire che la Regione si avvalga dei poteri che le derivano dal suo Statuto speciale; ad impedire che essa intervenga in un settore dove l'azione dello Stato, in questi ultimi anni, si è dimostrata se non assente, per lo meno, carente.

La proposta di demandare le funzioni che noi vorremmo attribuire all'I.R.I.E., al Banco di Sardegna e al C.I.S. venne affacciata una prima volta in quest'aula da qualche nostro collega, ma essa non venne — lo ricordo benissimo — accettata perchè in contrasto con lo spirito della legge. La proposta venne respinta anche in considerazione delle funzioni particolari alle quali sono preposti il Banco di Sardegna e il Credito Industriale Sardo. Pertanto, il tardivo suggerimento del Governo, non può essere accolto; oltretutto, come ben diceva ieri il collega Sotgiu, esso suona offesa alle prerogative del Consiglio regionale sardo.

Per questi motivi noi socialisti confermiamo di votare a favore della legge sull'I.R.I.E. Se fosse possibile, addirittura, la legge dovrebbe essere promulgata prima di una eventuale im-

pugnativa nanti la Corte Costituzionale tanto è viva l'attesa della popolazione sarda. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, potrei rifarmi, in questo intervento, alla relazione che stesi a suo tempo, la prima volta che la legge in esame venne discussa dal Consiglio. O potrei rifarmi alla relazione che stesi la seconda e la terza volta che la stessa legge tornò dinanzi al Consiglio. La quarta volta, in verità, non ho voluto stenderla, e ho lasciato che un esimio collega la vergasse al mio posto. E ho avuto la vivissima soddisfazione di constatare che gli stessi argomenti che io avevo trattati sono stati in pieno fatti propri dal nuovo relatore.

Io non dirò, come hanno detto i colleghi Sotgiu e Colia, che sono inconsistenti i motivi di rinvio; dico che sono ridicoli e che altro non sono se non dei cavilli che hanno uno scopo palese, anzi palesato. E' inutile che ci vengano a dire che il motivo principale di rinvio è costituito dalla incompetenza della Regione in materia di edilizia popolare, quando dalle osservazioni, diremo così, sussidiarie ai motivi ufficiali, traspare chiarissimo il motivo per cui questa legge è stata rinviata. Intendo riferirmi alla innocente chiusura della lunga elencazione, là dove si dice: « Infine si fa presente l'opportunità di esaminare se non convenga attribuire le funzioni che si vorrebbero affidare all'I.R.I.E. ad una istituenda Sezione di credito fondiario presso il Bancò di Sardegna, anzichè dar vita ad un nuovo apparato burocratico privo di qualificazione tecnico-creditizia ».

Questa stessa frase, che è stata trasportata nei motivi di rinvio del Governo, è stata pronunciata dal Presidente dell'Ispettorato per il credito, governatore della Banca d'Italia. E' chiaro, quindi, che il pensiero espresso nei motivi non è il pensiero del Governo, ma quello del governatore della Banca d'Italia, il quale rabbrivisce al pensiero che una piccola Regio-

ne possa istituire con propria legge un organismo bancario. A lui non importa che l'Assemblea Costituente abbia demandato alla Regione autonoma della Sardegna questa facoltà; vuole assolutamente mantenere il predominio in questo settore e, ripeto, rabbrivisce al pensiero che la Regione Sarda possa istituire, senza il suo consenso, una banca.

Noi dobbiamo, naturalmente, reagire; e non perchè il governatore della Banca d'Italia si è mostrato contrario alla nostra iniziativa, ma perchè non vogliamo e non dobbiamo rinunciare ad una facoltà che ci vien data specificamente dal nostro Statuto; in definitiva, una legge come questa — è, ormai, da tre anni che se ne parla — ha suscitato vive aspettative e siamo convinti che può operar bene nei vari settori per i quali è stata ideata e che io non voglio ora rienumerare soprattutto perchè il tema del nostro discorso non è la legge in se stessa, ma i motivi del suo rinvio.

Onorevoli colleghi, un solo concetto vorrei mettere in rilievo — e vorrei venisse poi ripreso da coloro che dovranno occuparsi per la difesa della legge nanti la Corte Costituzionale, dato che l'impugnativa è certa — e cioè che la Regione Sarda, nell'avvalersi delle sue facoltà statutarie, non ha inteso sottrarre il nuovo organismo bancario, che andava creando, alla disciplina generale del credito disposta con leggi specifiche dello Stato e demandata al comitato per il credito e il risparmio, presieduto dal Governatore della Banca d'Italia.

Questo è il concetto che noi vogliamo qui ribadire, perchè se anche con la nostra legge noi avessimo inteso sottrarre l'I.R.I.E. a questa disciplina, non lo avremmo potuto fare, in quanto l'articolo del nostro Statuto che ci dà facoltà di istituire questa banca afferma che la istituzione deve avvenire nei limiti dei principi sanciti dalle leggi nazionali vigenti. Esso così si esprime: « Nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali nonchè nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato la Regione emana norme legislative nelle seguenti materie:... b) istituzione ed

ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario... » eccetera.

Anche se fosse stato nelle intenzioni del legislatore di sottrarre l'I.R.I.E. alla disciplina nazionale, non lo si sarebbe potuto fare. E, allora, perchè si viene a dire che la Giunta non può sciogliere il consiglio di amministrazione, si deve demandare al Ministero del tesoro la nomina di due Sindaci? Questo è un altro errore — ed è un errore arrogante — perchè il decreto al quale questo rilievo si riferisce, decreto che è stato tramutato poi nella legge 5 agosto 1947, numero 768, parla di istituti o enti dello Stato, o creati con fondi di questo. Non pare, quindi, che il nostro Istituto, creato dalla Regione con fondi propri, debba soggiacere a questa disposizione, che impone sindaci di nomina ministeriale; se mai, per analogia, dovranno imporsi sindaci di nomina della Regione Sarda e non del Ministero.

Per questi motivi, e soprattutto per il motivo base da me enunciato precedentemente, onorevoli colleghi, noi dobbiamo respingere all'unanimità i rilievi del Governo e riapprovare la legge. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Contu, che è iscritto a parlare, faccio presente al Consiglio che, non appena ricevuta la nota 25 giugno 1957 del Rappresentante del Governo, ebbi a rispondere in questo modo: « Si accusa ricevimento della nota 25 corrente mese, relativa ai motivi di rinvio della legge in oggetto, di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 della nota sopraccitata. Per quanto concerne le osservazioni ed i motivi di opportunità di cui all'ultima parte della nota stessa, questa Presidenza fa notare che il Consiglio regionale ha a suo tempo attentamente esaminato le questioni inerenti a dette osservazioni e motivi, ed ha espresso la sua cosciente volontà sulla base della competenza che gli è propria ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Contu.

CONTU (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io prendo la parola nella discussione di questa legge unicamente per confermare il benessere del Gruppo sardista alla pro-

posta della Commissione di riapprovare integralmente la legge rinviata. Colgo l'occasione anche per sottolineare la necessità di assumere in questa materia una posizione di netta protesta, che sia l'inizio di un'attiva azione per impedire che il sistema adottato dai poteri centrali, in materia di rinvio, debba continuare.

La discussione odierna, tra l'altro, assume un aspetto particolare, nel senso che non si tratta di un semplice rinvio, ma di un rinvio reiterato, conseguente, cioè, alla riapprovazione della legge con modifiche. Ora, il potere centrale si permette di rinviare una seconda volta la legge formulando contro la riapprovazione dei rilievi che non erano stati formulati nel primo atto di rinvio. E noi, nella situazione statutaria attuale, abbiamo dovuto non solo riesaminare la legge, ma anche esaminare i rilievi ad essa fatti per arrivare alla nuova decisione del Consiglio. Ora, in base ai principi generali che governano l'istituto della impugnativa, penso che questi nuovi rilievi mossi dal Governo, in seguito ad un completo esame che della legge è stato fatto in occasione del primo rinvio, siano del tutto illegittimi e incostituzionali; e come tali dovrebbero essere respinti senza scendere ad un esame di merito.

L'episodio comunque dimostra, anche per questo verso, come si renda necessario per il Consiglio regionale mettersi sulla strada della revisione dello Statuto. Noi, già altre volte, abbiamo prospettato una tale necessità per altri casi che si sono presentati; ed oggi, purtroppo, dobbiamo occuparci di un nuovo caso. L'articolo 33 dello Statuto regionale, che governa il rinvio, non è aderente alla nostra situazione; non risponde cioè alle necessità organiche di vita dell'istituto regionale e, come tale, deve essere sicuramente riveduto. Quando, infatti, il Governo, in presenza di una legge già rinviata e riesaminata, formula nuovi motivi di rinvio, deve essere riconosciuta al Consiglio la possibilità di respingerli senz'altro; come anche deve essere riconosciuto al Presidente della Giunta il potere di promulgare senz'altro la legge. Questo, però, può ottenersi soltanto in seguito ad un'azione di revisione dello Statuto.

I motivi di questo rinvio, onorevoli consiglieri, come è già stato ampiamente ed abbondantemente dimostrato, sono del tutto infondati. La Regione — occorre riaffermarlo energicamente — ha certamente competenza ad emanare una legge di questo genere, sia sotto il profilo della edilizia urbanistica sia sotto il profilo del credito. E', quindi, veramente incomprensibile, inaccettabile addirittura che il Governo pretenda di distruggere una competenza primaria della Regione come quella riconosciuta dall'articolo 3, lettera f) dello Statuto, col semplice rilievo che una norma di attuazione contrasterebbe con questa competenza. Se con una norma di attuazione redatta dalla Commissione paritetica e approvata con provvedimento legislativo del Capo del Governo, si fosse inteso mettere nel nulla una competenza statutaria riconosciuta alla Regione, tale norma, evidentemente, non avrebbe valore. Una norma di attuazione è sempre una norma accessoria, una norma più molle, per dirla in gergo giuridico, di quelle contenute nello Statuto, che hanno certamente una forza prevalente.

Sotto l'aspetto dell'edilizia, la Regione ha competenza piena; sotto l'aspetto del credito, poi, ha competenza concorrente. Sicchè, come acutamente hanno osservato i relatori che si sono occupati di questa legge, se si riconosce alla Regione la potestà di fondare un istituto, le si deve riconoscere anche la potestà di regolarlo in ogni sua attività, in ogni sua possibilità di vita e di controllo.

Per concludere, ancora una volta richiamo l'attenzione del Consiglio sulle amorevoli preoccupazioni con cui di volta in volta si accompagnano i rinvii delle leggi regionali. Questa volta le amorevoli preoccupazioni sono del Ministero del tesoro. Ma esse sono un'offesa alla capacità legislativa di questo Consiglio; tanto più che, sotto la preoccupazione amorevole, vi sono, come vi ha dimostrato l'onorevole Covacovich, interessi ben individuati, quale quello di non volersi convincere che esiste una Regione autonoma con potestà definite e reali; di non volersi persuadere che certe competenze legislative e amministrative non spettano più a Roma, ma a Cagliari; di non volersi rassegnare a

perdere definitivamente certi settori che devono essere perduti, e per sempre, dalla burocrazia romana.

Il Consiglio, riapprovando questa legge, non solo deve dire che riafferma una competenza della Regione, ma deve anche dire che la Regione si ribella energicamente al sistema instaurato dal Governo centrale, e chiede sia la revisione dello Statuto, sia un intervento politico deciso della Giunta regionale. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Signor Presidente, onorevole colleghi, io non posso, naturalmente, che associarmi alle conclusioni profondamente meditate degli amici Covacovich e Contu. E ciò mi facilita molto il compito, se non altro perchè posso limitare il mio intervento ad alcuni punti a complemento delle loro osservazioni.

Nell'ultima osservazione del Governo che accompagna il rinvio della legge in esame si dice: « Infine si fa presente l'opportunità di esaminare se non convenga attribuire le funzioni che si vorrebbero affidare all'I.R.I.E. ad una istituenda Sezione di credito fondiario presso il Banco di Sardegna, anzichè dar vita ad un nuovo apparato burocratico ». Quando si è discussa la richiesta del Consiglio regionale sardo di attribuire il credito ordinario al vecchio Banco di Sardegna — oggi Credito Industriale Sardo — la Banca d'Italia, il Comitato interministeriale del Credito, l'onorevole Campilli e l'attuale Banco di Sardegna al completo della sua organizzazione — il Credito agrario e tutta, mi si permetta l'espressione, la cricca sassarese: la verità bisogna pur dirla — si battevano dicendo che era illogico e immorale unire il credito fondiario a lungo termine o a medio termine col credito ordinario.

Quando il Banco fa operazioni sbagliate — si diceva allora — e quando esso, con le cambiali del credito ordinario, concede un forte fido ad un indegno, se lo stesso banco è autorizzato a concedere anche dei crediti a lunga scadenza e ipotecari, per nascondere il fallimento del suo cliente e la responsabilità del direttore o

del funzionario che ha istruito la pratica, sarà portato inevitabilmente o a concedere all'indegno un credito a lungo termine, o un prestito trentennale col quale tappare le falle a spese dello Stato o della Regione. Per questo si diceva che era immorale, irrazionale, assurdo unire in un solo istituto il credito ordinario e quello a lungo termine.

Io mi sono opposto a questa tesi, e sono stato un buon profeta quando ho dichiarato che, non appena il vero Banco di Sardegna fosse stato ucciso e il suo nome passato all'Istituto di Credito Agrario, questa incompatibilità sarebbe cessata. Oggi, onorevoli colleghi, possiamo constatare la verità di quella mia affermazione: ciò che era incompatibile e immorale prima, ci viene suggerito e quasi imposto oggi dal Governo e dalla Banca d'Italia. Con che logica, con che giustizia, con che moralità, lascio giudicare a voi.

D'altra parte è chiaro che il Governo non poteva certo preoccuparsi di dare all'Istituto di Credito Agrario anche quest'altra offa; è chiaro che, anche in questa occasione, qualche sardo si è mosso ed ha ottenuto di far cambiare parere perfino al Governo centrale. Infatti, il Governo centrale sino ad ora si era manifestato contrario alla istituzione di una Sezione di credito fondiario presso il Banco di Sardegna. Ciò risulta da tutte le relazioni scritte, e anche dalle dichiarazioni del governatore Menichella alla Commissione senatoriale che decise in ultima istanza sulla riforma del credito in Sardegna.

Ora, per due volte ci viene rinviata la legge sull'I.R.I.E. col ricatto: « volete che tutti questi argomenti cessino di aver valore? Il servizio dell'I.R.I.E., anziché ad un organo autonomo della Regione, demandatelo al Banco di Sardegna, che è legato mani e piedi a Roma e di cui Roma può fare quello che vuole; in questo modo tutte le incompatibilità e le difficoltà costituzionali scompariranno di colpo ».

E vediamo, ora, di volo i motivi di rinvio. Si trovano difficoltà persino sul fatto che il Consiglio di amministrazione deve fissare le medaglie di presenza; si dimentica, però, che in quasi tutti gli statuti degli enti statali, così come

si diceva nello Statuto del vecchio Banco di Sardegna, creato completamente dal Ministero del tesoro, si dice che le medaglie di presenza sono fissate dal Consiglio di amministrazione. Ricordo che per il vecchio Banco di Sardegna le medaglie vennero fissate nella medesima misura di lire 2.000, somma con cui non si poteva far fronte neppure alle spese vive; il nuovo Banco di Sardegna — vecchio Istituto di Credito Agrario di Sassari — le ha fissate, invece, in misura molto più lauta.

E' una regola universale che a certe incombenze provveda il consiglio di amministrazione: anzitutto si sa che i consigli di amministrazione sono formati da persone serie e qualificate; inoltre, tutte le loro deliberazioni passano alla Banca d'Italia, che le rimette a Roma, al Comitato del credito, che a sua volta, in caso di irregolarità, le respinge.

Su questa materia non sono mai sorte discussioni né in Sardegna né altrove. Le medaglie di presenza, si sa bene, sono semplici rimborsi di spese vive; non è con le 1.000 lire giornaliere in più o in meno una volta ogni due mesi che si possono imbastire speculazioni. La questione delle medaglie è solo un piccolo cavillo per giustificare in qualche modo il rinvio, per mascherare un deliberato proposito ostruzionistico.

Si trova, poi, da osservare che la Regione si è riservata il diritto di sciogliere il Consiglio di amministrazione. Ma il Governo, evidentemente, dimentica che la Regione è proprietaria totale dei capitali e dei fondi dell'I.R.I.E. Non si tratta, come per il Banco di Sardegna, di un organo pubblico misto, che amministri soldi dello Stato o che adempia a funzioni pubbliche; lo stesso servizio che oggi è stato istituito con l'I.R.I.E. era già stato creato, del resto, dal Comune di Cagliari molti anni fa ed è stato gestito per cinque anni con ottimi risultati. Anche la casa di mio padre, distrutta dai bombardamenti, così come numerose altre, è stata ricostruita con i piccoli mutui del Comune di Cagliari (circa la metà del costo del fabbricato da restituire in cinque anni senza ipoteca, a persone modeste, ma oneste e solvibili). Con questa iniziativa, in breve tempo si ebbe tutta una

fioritura di case. Anche il rione di San Benedetto fu costruito con i mutui del Comune di Cagliari. Era un modesto Comune, eppure potè tranquillamente esercitare per anni tutti i poteri che noi diamo oggi all'I.R.I.E., compreso quello di sciogliere il consiglio di amministrazione.

E' chiaro che, se a un certo momento si è persa la fiducia in coloro che amministrano, si ha tutto il diritto di revocare il mandato che era stato loro affidato; tra l'altro, lo scioglimento di un consiglio di amministrazione non interferisce sulla disciplina generale della nazione. Se, poi, il consiglio di amministrazione dell'I.R.I.E. violasse le leggi finanziarie dello Stato, è altrettanto chiaro — e nessuno lo può contestare — che lo Stato potrebbe deciderne lo scioglimento. Lo Stato, però, non può contestare alla Regione, padrona dei capitali dell'I.R.I.E., lo stesso diritto. In questa materia la Regione ha competenza assoluta: il nostro Statuto è molto più vasto di quello del Trentino-Alto Adige, e quindi il Governo non può far riferimento, così come ha fatto, ad una sentenza della Corte Costituzionale che si riferisce allo Statuto del Trentino-Alto Adige; infatti, all'articolo 5, numero 4, di questo Statuto non è prevista la competenza per l'istituzione di enti bancari regionali, competenza che, invece, lo Statuto sardo esplicitamente prevede. E se la Regione Sarda ha il potere di istituire codesti enti, ha anche il potere di scioglierli o di far sì che essi vengano amministrati regolarmente, nei limiti delle finalità economiche e politiche che ad essi venissero affidate, fermi i poteri dello Stato per quanto riguarda l'osservanza delle leggi sul credito. Insomma, la Regione, in concorrenza e non in contrasto con lo Stato, ha il diritto di chiedere che il consiglio di amministrazione dell'I.R.I.E. svolga la politica finanziaria che è opportuno svolgere nell'interesse pubblico.

Secondo il Governo, la Regione Sarda avrebbe invaso la competenza dello Stato in materia di edilizia privata e popolare. Faccio però osservare che l'articolo 10 delle Norme di attuazione non fissa affatto una competenza esclusiva dello Stato in questa materia e, come bene ha detto l'onorevole Contu, se anche l'avesse

fissata, non avrebbe avuto valore, perchè le Norme di attuazione, come già è stato affermato dalla Corte Costituzionale, anche se concordate fra delegati dello Stato e della Regione, non hanno il potere di modificare lo Statuto speciale e, tanto meno, di limitarne l'ampiezza ai danni della Regione autonoma.

Ora, le Norme di attuazione dicono: « Nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina dell'edilizia economica e popolare e le agevolazioni disposte dallo Stato per favorirne lo sviluppo ». « Nulla è innovato » significa che non si crea una nuova norma; avverte soltanto che non vengono a cessare le norme generali dello Stato. Dell'articolo 10 delle Norme di attuazione si sarebbe potuto benissimo fare a meno, dato che già nello Statuto speciale una norma afferma che le leggi generali dello Stato si applicano anche nella Regione Sarda. Comunque, il fatto che « nulla è innovato » cioè che non vi sono innovazioni nei confronti della disciplina economica delle case popolari e, soprattutto, nei confronti delle agevolazioni concesse dallo Stato, non significa affatto che si voglia sancire un assurdo, illegale, incostituzionale monopolio dello Stato a danno di una competenza primaria della Regione. Non è questo il significato dell'articolo 10 delle Norme di attuazione.

Ora, se il Comune di Cagliari, pur non avendo alcun potere specifico in materia di credito, ha potuto far funzionare una cassa di credito edilizio senza danneggiare lo Stato e senza che nessun suo organo avesse osservazioni da fare, come mai questo stesso potere non ha la Regione autonoma della Sardegna in regime di autonomia? Evidentemente ci troviamo di fronte ad un piccolo cavillo, ad un mezzuccio avanzato esclusivamente per ritardare l'attuazione della nostra legge, per sabotare ogni iniziativa autonoma della Regione in materia finanziaria. La Regione, infatti, non dovrebbe avere, secondo il Governo centrale, degli organi finanziari propri, ma dovrebbe sempre servirsi di organi statali, anche se ciò contrasta con le disposizioni statutarie. Questa è la volontà che risulta chiara dai motivi di rinvio.

Afferma infine il governo: « nel collegio sin-

III LEGISLATURA

XXXVI SEDUTA

13 NOVEMBRE 1957

dacale dovrebbero essere chiamati i rappresentanti del Tesoro e della Corte dei Conti in armonia col disposto dell'articolo 100 della Costituzione ». Ora, l'articolo 100 della Costituzione si riferisce a organi pubblici istituiti con fondi dello Stato, ma non può proibire ai privati e, tanto meno alla Regione autonoma, di creare aziende con fondi propri e di amministrarle come crede e con le garanzie che crede. Le garanzie previste per l'I.R.I.E., del resto, si equivalgono a quelle che lo Stato dà attraverso i funzionari della Corte dei Conti. Nessuno più di me — mi si permetta di dirlo — ha stima dei valentissimi funzionari della Corte dei Conti e del Tesoro, ma mi si vorrà pur riconoscere che anche i funzionari della Regione autonoma della Sardegna sono da considerare persone serie, capaci e degne di ogni rispetto.

E' senz'altro giusto che lo Stato pretenda la presenza di membri di sua fiducia in certi organismi bancari presso cui deposita i suoi fondi: quando però si tratta di fondi della Regione, se lo Stato ha pieno diritto di pretendere che siano creati gli organi di controllo e che siano date le debite garanzie e che siano rispettati anche i controlli della Banca d'Italia, non ha però il diritto di amministrare direttamente quei fondi: è già troppo che la Regione si debba servire di funzionari statali, ai quali deve corrispondere, tra l'altro, trasferte rilevanti.

Per tutti i motivi che sono andato esponendo, io credo che il Consiglio regionale farà bene a riapprovare integralmente la legge in esame. La questione sarà certamente deferita alla Corte Costituzionale, ma ciò non deve spaventare: per lo meno si avrà a che fare con magistrati che hanno della Magistratura la formazione altamente giuridica e la imparzialità più assoluta, e i nostri diritti verranno riconosciuti. *(Consensi)*.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Atzeni, relatore.

ATZENI (D.C.), relatore. Onorevole Presi-

dente, onorevoli colleghi, dopo i vari interventi succedutisi sin qui, ben poco resta da aggiungere al relatore. Mi limiterò, pertanto, a sintetizzare le valide ragioni da opporre al Governo centrale, quali sono emerse nelle discussioni in sede di prima Commissione e qui in aula.

Al primo rilievo è da opporre che nessun eccesso di competenza sussiste in quanto la Regione, pur avendone statutariamente la facoltà, non ha inteso con questa legge innovare in materia di edilizia popolare, ma semplicemente aggiungere alle provvidenze in atto in base a leggi statali questo particolare suo intervento col costituendo organismo.

Al secondo rilievo è da opporre che nessuna ricerca di nuove fonti di entrata si rende necessaria, in quanto alle spese nascenti dagli oneri particolari del costituendo I.R.I.E. si fa fronte mediante stanziamenti nel bilancio 1958. A tale proposito mi permetto di richiamare particolarmente l'attenzione dell'onorevole Giunta sulla necessità di provvedere, nel bilancio del 1958, ad un primo stanziamento di 250 milioni quale prima rata del fondo di dotazione di un miliardo, al primo stanziamento del costituendo fondo di rotazione e ad un primo stanziamento, sulla base della prevedibile attività dell'Ente nel primo anno, per sopperire ai maggiori oneri di interessi e di differenza del prezzo nel collocamento delle cartelle fondiarie.

Per quanto riguarda il rilievo numero 3, nessun eccesso di competenza legislativa ed amministrativa può esservi in materia di vigilanza sull'istituendo istituto di credito fondiario, per il fatto che resta fermo l'ordinamento generale dello Stato per quanto riguarda la vigilanza da effettuare sull'attività creditizia. Ma sarebbe ben strano che venisse riconosciuta alla Regione la facoltà di provvedere ad istituire questa nuova banca e non si riconoscesse, invece, ad essa la facoltà di provvedere alla sua amministrazione, anche straordinaria, nei momenti di particolare contingenza.

Per quanto riguarda il rilievo numero 4, lo Statuto sardo, posteriore alla legge 5 agosto 1947, numero 778, prevede sì delle forme di intervento del Governo centrale ma non quelle di singoli Ministeri, nei confronti dell'attività le-

gislativa regionale; nessuna particolare forma di tutela del Ministero del tesoro è, dunque, prevista.

Concordo con l'onorevole Contu circa la illegittimità costituzionale dei rilievi aggiunti in sede di secondo rinvio della legge.

Poichè altra fonte di finanziamento è prevista mediante l'emissione di cartelle di credito fondiario, opportune intese per il loro collocamento dovranno essere raggiunte a suo tempo dal Consiglio di amministrazione, con gli Istituti di credito e con gli Istituti assicurativi e previdenziali per l'investimento di tali cartelle nelle riserve matematiche. Un appello al risparmio privato dovrà pure essere fatto; risparmio privato che, spesso, è ostile a iniziative autonome e preferisce l'investimento tranquillo e sicuramente redditizio. L'accettazione di tali titoli in cauzione negli appalti dell'Ente Regione potrà facilitare questo collocamento.

Io, che ho l'esperienza amministrativa dei lunghi anni dedicati alle cure della mia città, conosco l'immensa tragedia dei senza tetto, l'aspirazione costante di numerose famiglie ad una casa più sana e confortevole; conosco la piaga dei tuguri, delle grotte, delle case malsane; conosco le pene delle poche inadeguate assegnazioni in confronto alle mille legittime, pressanti richieste. Ed è per questo che vedo con simpatia, con entusiasmo ogni iniziativa che tenda a migliorare tale infelice situazione. E mi conforta constatare — prima felice esperienza nei primi contatti con l'Ente Regione — che sulla questione si ha una mirabile unanimità di consensi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici.

CERIONI (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel prendere la parola a chiusura di questa discussione — che dibattito non può chiamarsi per una nota concorde che si è levata da tutti i settori del Consiglio — a me non resta altro da dire se non che una nota pienamente concorde si leva anche dai banchi della Giunta,

chè, anch'essa, non ha potuto non rilevare il carattere puramente esteriore, superficiale, ovviamente pretestuoso dei motivi dei rinvii di questa legge.

E vi è motivo di consenso pieno da parte della Giunta anche a riguardo di quelle espressioni di rammarico o di protesta per quei consigli paterni — in realtà sono tutt'altro che paterni! — e, a dire dell'onorevole Contu, amorevoli — in realtà pretestuosamente amorevoli — che indubbiamente non si confanno nè con la dignità di chi deve riceverli, nè con la dignità di chi presume di darli. Non facciamo un atto di superbia quando diciamo che la Regione, il Consiglio regionale non ne hanno bisogno. Ringrazio, quindi, quanti sono intervenuti su questo particolare problema perchè hanno permesso di constatare uno stato d'animo assolutamente unanime da parte del Consiglio.

Non sento la necessità di riprendere gli argomenti con i quali, dal primo intervento dell'onorevole Sotgiu fino all'intervento del relatore, onorevole Atzeni, tutti i colleghi che sono intervenuti hanno messo in evidenza l'assoluta inconsistenza dei rilievi e vecchi e nuovi del Governo centrale. Ormai questa in discussione ha finito per diventare una specie di legge cavia, nella quale si vuol vedere fin dove arriva la possibilità nostra e fin dove arriva la possibilità di chi — non si vede bene se si tratti del Governo o di altri — si oppone alla costituzione dell'I.R.I.E.

Io mi rammarico solo che non sia possibile a noi proporre nanti la Corte Costituzionale un ricorso per questo reiterato rinvio da parte del Governo centrale. Purtroppo dobbiamo lasciare questa iniziativa al Governo, in base alle leggi vigenti; altrimenti sarebbe molto dignitoso per noi non rispondere al Governo e ricorrere alla Corte. Stando così le cose non ci resta, dunque, che riapprovare la legge così come è. E ciò per due motivi. Innanzitutto per non offrire pretesti ad un terzo rinvio. Basterebbe, infatti, che noi correggessimo anche lievemente la legge e si potrebbe ricominciare una procedura di rinvio. In secondo luogo — ed è questo un motivo più profondo — perchè io ho

voluto provare a correggere la legge come se i rilievi governativi fossero buoni e validi, ma purtroppo — non so se alcuni di voi lo abbiano tentato — non vi sono riuscito.

In base ai rilievi governativi, non si può correggere questa legge; bisogna buttarla nel cestino, perchè la sostanza dei rilievi governativi — come qualcuno ha rilevato — non già suona « tu hai fatto male a farla in questo modo », ma « tu non dovevi farla ». E' chiaro, allora, che dietro i rilievi inconsistenti e, d'altra parte, di tale ampiezza da distruggere la legge, non c'è che una misteriosa ragione di Stato che noi non riusciamo a identificare — io non voglio identificarla in nessuna maniera, ma comunque c'è, e grave — e non può essere rimossa se non da un organo che sia al di sopra tanto della Regione che del Governo e nel quale abbiamo tutti piena e doverosa fiducia, la Corte Costituzionale.

E' superfluo che io riaffermi la competenza della Regione sia in materia di edilizia popolare — chiarissima — sia la competenza in materia di credito edilizio, ugualmente chiara; tanto chiare entrambe, che il Governo ha dovuto cambiare le carte in tavola con estrema disinvoltura e servirsi di una sentenza della Corte Costituzionale che non riguarda il nostro Statuto.

Tutto questo potrebbe essere tra il ridicolo e il grottesco, se non vi fosse dietro qualche cosa che, a mio giudizio, potrebbe offrire un motivo al Governo per non adire la Corte Costituzionale e lasciar passare la legge: quella sensibilità per la quale, a Cagliari come a Roma, non si può essere indifferenti di fronte alla tragedia di chi non ha casa e la casa aspetta. Di fronte a questo immenso problema edilizio si sarebbero addirittura potuti trascurare alcuni rilievi anche se, per assurdo, fossero stati validi. Dal punto di vista umano, sociale e politico, ogni iniziativa che tenda in qualche modo a portare un contributo, grande o piccolo, alla risoluzione di un problema così grave e così profondamente umano e sociale, come il problema della casa, infatti, dovrebbe trovare pieno consenso, pieno appoggio, pieno aiuto da ogni parte.

Questo può indurre, entro certi limiti, a sperare ancora che il Governo non adisca la Corte Costituzionale, non foss'altro che per non far perdere ulteriore tempo. A noi, comunque, non rimane — questo è il parere della Giunta — che riapprovare la legge nella sua integralità per le ragioni già dette: perchè i motivi di rinvio non sono validi, perchè non è il caso di offrire un altro pretesto ad un ulteriore rinvio e perchè, comunque, sulla base dei rilievi governativi non si potrebbe neppure modificare la legge. La Giunta, quindi, è per la riapprovazione integrale della legge. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, Segretario:

Art. 1

E' costituito ai sensi dell'art. 4, lettera b), dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, un Istituto di credito fondiario denominato Istituto Regionale Incremento Edilizio. Lo Istituto ha personalità giuridica e gestione autonoma ed ha la durata di cinquant'anni a partire dalla sua costituzione.

L'Istituto Regionale Incremento Edilizio svolge i compiti di cui alla presente legge e secondo lo statuto allegato, che ne fa parte integrante.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, Segretario:

Art. 2

Sono organi dell'Istituto:

— Il Presidente;

- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Collegio dei sindaci.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ASARA, Segretario:

Art. 3

L'Istituto ha lo scopo di favorire mediante la concessione di mutui l'attività edilizia privata di tipo popolare in Sardegna.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ASARA, Segretario:

Art. 4

I mutui possono essere concessi a cooperative e privati singoli o associati che intendono costruire, completare case di abitazione o acquistare case di nuova costruzione in Sardegna, rispondenti alle caratteristiche fissate dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, per cui ogni alloggio deve:

a) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili oltre i locali accessori (cucina, bagno, gabinetto, ripostiglio e ingresso). A detti vani possono aggiungersi i locali necessari per l'esercizio della professione o attività artigianale del proprietario; in tal caso, però, il complesso dei locali aggiuntivi non può superare la superficie di 45 mq;

b) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

c) essere fornito di latrina propria;

d) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;

e) soddisfare alle altre condizioni di salubrità

richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

La superficie utile non può essere superiore:

— a mq. 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;

— a mq. 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;

— a mq. 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;

— a mq. 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.

Negli alloggi devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilità e di normale necessità. Possono quindi essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, ed impianti di ascensore per gli stabili che hanno più di quattro piani. Sono altresì consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

Per le famiglie composte da più di sette membri può essere consentito per ogni alloggio l'aumento di 16 mq. di superficie per ogni persona in più delle sette.

A comporre il numero dei membri, oltre al capo famiglia ed al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati o che non abbiano altro appartamento in proprietà o in affitto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ASARA, Segretario:

Art. 5

L'Istituto è autorizzato a concedere mutui anche agli enti pubblici della Regione secondo le modalità che verranno fissate con legge successiva.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ASARA, *Segretario*:

Art. 6

L'importo del mutuo non può superare il 75 per cento del costo effettivo dell'area e della costruzione, ivi comprese le spese di progettazione e di direzione lavori.

Il prezzo dell'area e il costo medio a vano non possono superare gli indici che il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione tecnica di cui all'art. 7 dello statuto allegato, fissa periodicamente per le singole località.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ASARA, *Segretario*:

Art. 7

Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una sommaria relazione illustrativa delle caratteristiche ed indicativa della spesa approssimativa della costruzione, devono essere presentate all'Istituto Regionale Incremento Edilizio che entro due mesi dalla presentazione delibera circa l'accoglimento ed invita gli interessati a presentare entro novanta giorni i progetti definitivi e la documentazione prescritta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su quest'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ASARA, *Segretario*:

Art. 8

I mutui concessi sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area dove deve sorgere la

costruzione o sugli immobili per i quali viene concesso il finanziamento.

I mutui, gravati dell'interesse del 4 per cento in ragione d'anno debbono essere ammortizzati entro il termine massimo di venticinque anni salva la facoltà di estinzione anticipata.

L'ammortamento dei mutui ha inizio, con rate semestrali posticipate, a partire dal 1 gennaio e 1 luglio successivi all'avvenuto versamento del saldo mutuo concesso.

Sono a carico del mutuatario le spese di istruttoria, accertamento e controllo in misura dell'1 per cento una volta tanto sul capitale mutuato. Tali spese sono trattenute sulla prima rata di erogazione del mutuo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ASARA, *Segretario*:

Art. 9

I mutui vengono erogati in base a stati di avanzamento dei lavori; nella prima rata può essere computato fino al 75 per cento il valore dell'area.

Le rate di anticipazione corrispondenti ai lavori eseguiti vengono corrisposte sulla base del 60 per cento dell'importo dei lavori stessi.

Il saldo del mutuo viene versato, dietro presentazione del certificato di abitabilità rilasciato dal Sindaco competente, dopo accertata la rispondenza dell'opera al progetto presentato e alle condizioni prescritte.

In nessun caso può farsi luogo a erogazioni prima del perfezionamento della pratica e della iscrizione ipotecaria di cui all'articolo 8.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ASARA, *Segretario*:

Art. 10

I mutui concessi per acquisto di case di prima abitazione e di costruzione non anteriore ad un anno a datare dalla presentazione della domanda, vengono erogati, in unica soluzione, dietro presentazione del regolare atto di acquisto, autorizzato a sensi della deliberazione di cui al precedente articolo 7, previa accensione della relativa ipoteca di primo grado sull'immobile.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

ASARA, *Segretario*:

Art. 11

Sono esclusi dai benefici della presente legge:

a) coloro che non hanno la residenza nel Comune dove gli alloggi debbono essere costruiti;

b) coloro che risultano proprietari di altre abitazioni adeguate ai bisogni delle loro famiglie nel Comune di residenza. Tale clausola è applicabile anche se della proprietà dell'abitazione è titolare il coniuge non separato legalmente ovvero i figli conviventi;

c) coloro che hanno un reddito netto annuo tassabile ai fini dell'imposta complementare a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 800.000 detratta la quota afferente a redditi di lavoro.

Non è consentita la concessione di mutui a soci di cooperative edilizie o a privati che abbiano già fruito di contributi statali e regionali per la costruzione di abitazioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ASARA, *Segretario*:

Art. 12

I proprietari di alloggi devono occuparli personalmente od a mezzo di parenti in linea retta non oltre il primo grado per non meno di un quinquennio dalla data del rilascio del certificato di abitabilità.

La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio comporta la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio.

Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano qualora l'alienazione o la locazione siano state autorizzate dalla apposita Commissione in base a gravi e sopraggiunti motivi di necessità.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

ASARA, *Segretario*:

Art. 13

Per l'espletamento della propria attività l'Istituto Regionale Incremento Edilizio si avvale:

a) del fondo di dotazione;

b) delle somme all'uopo stanziare dalla Regione;

c) di mutui contratti con lo Stato, con gli istituti finanziari o con i privati;

d) degli utili di gestione;

e) delle cartelle fondiari di cui all'articolo 16.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

ASARA, *Segretario*:

Art. 14

Il fondo di dotazione dell'I.R.I.E. è costituito dalla somma di lire un miliardo da ripartirsi sui bilanci della Regione in quattro esercizi a partire dal 1958.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

ASARA, Segretario:

Art. 15

Per gli stessi scopi e presso lo stesso I.R.I.E. è altresì istituito un fondo di rotazione fino alla concorrenza di lire 4 miliardi mediante appositi stanziamenti annuali sui bilanci della Regione, a partire dall'esercizio 1958.

L'uso ed il reintegro del fondo di dotazione sono regolati da apposita convenzione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

ASARA, Segretario:

Art. 16

Previa deliberazione della Giunta regionale e su motivata proposta del Consiglio di amministrazione dell'I.R.I.E., questo può emettere, nei limiti e con le norme delle leggi vigenti, proprie cartelle fondiari.

Il provvedimento relativo regola la scadenza ed il tasso di interesse, nonchè il piano di ammortamento.

Le cartelle fondiari dell'I.R.I.E. sono garantite dalla Regione e possono da questa essere accettate come cauzione.

Di anno in anno è stabilito, in base ad apposito piano di utilizzo dei fondi a disposizione dell'I.R.I.E., il conguaglio a carico della Regione per la differenza fra il tasso di interesse sulle cartelle da emettere ed il tasso di impiego e per la eventuale differenza del prezzo di collocamento.

La relativa spesa fa carico ad apposito capitolo dei singoli bilanci della Regione, a partire, ove occorra, dall'esercizio 1958.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

ASARA, Segretario:

Art. 17

In caso di scioglimento dell'Istituto Regionale Incremento Edilizio il suo patrimonio passa di diritto alla Regione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

ASARA, Segretario:

Art. 18

La presente legge entra in vigore il 1.º gennaio 1958.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si procede ora alla discussione degli articoli dello Statuto. Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, Segretario:

Art. 1

L'Istituto Regionale Incremento Edilizio ha sede legale ed amministrativa in Cagliari presso l'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, Segretario:

Art. 2

L'Istituto ha il compito di promuovere ed incoraggiare l'attività edilizia privata mediante la concessione di mutui a condizioni di favore.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ASARA, Segretario:

Art. 3

L'Istituto ha un patrimonio ed un bilancio proprio; alle spese per il suo funzionamento si provvede con gli utili di esercizio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ASARA, Segretario:

Art. 4

Sono organi dell'Istituto:

— Il Presidente;

— Il Consiglio di amministrazione;

— Il Collegio dei sindaci.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ASARA, Segretario:

Art. 5

Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri compreso il Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ASARA, Segretario:

Art. 6

Il Presidente dell'Istituto ed i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione di questa, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Commissione tecnica di cui all'articolo seguente.

Nei casi di urgenza ha facoltà di adottare provvedimenti cautelativi di competenza del Consiglio, sui quali riferisce nella prima seduta del Consiglio stesso.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito da un consigliere designato a tale scopo dal Consiglio di amministrazione con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente può delegare il Direttore per la firma della corrispondenza ordinaria e degli atti contabili.

Il Direttore partecipa alle sedute del Consi-

glio e della Commissione tecnica senza voto deliberativo; del suo parere deve essere dato atto a verbale.

La funzione di segretario è assolta da un funzionario dell'Istituto; nelle sedute segrete, dal Direttore o da un consigliere a ciò designato volta per volta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ASARA, Segretario:

Art. 7

Per deliberare sull'erogazione dei mutui il Consiglio di amministrazione deve richiedere il parere di una Commissione tecnica, formata dai seguenti componenti:

a) il Direttore dei servizi dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici o un funzionario da lui delegato;

b) il Direttore dei servizi dell'Assessorato regionale alle finanze o un funzionario da lui delegato;

c) il Direttore dei servizi dell'Assessorato regionale all'igiene e sanità o un funzionario da lui delegato;

d) un rappresentante dell'Associazione ingegneri ed architetti.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ASARA, Segretario:

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione è convocato in seduta ordinaria almeno una volta al mese

ed in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Collegio sindacale.

La Commissione tecnica si riunisce di regola all'inizio di ogni mese.

Le convocazioni hanno luogo mediante avviso a domicilio dei consiglieri e dei commissari, da inviare almeno sette giorni prima della seduta con l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di convocazione è ridotto a tre giorni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza di almeno due consiglieri oltre il Presidente; per quelle della Commissione tecnica occorre la presenza di almeno tre commissari, oltre il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, non soggette al controllo di cui al successivo art. 11, sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore regionale alle finanze il quale deve pronunciarsi nel termine di dieci giorni dalla loro ricezione.

Trascorso detto termine, senza che l'Assessore si sia pronunciato ovvero abbia richiesto l'interruzione del termine stesso, le deliberazioni si ritengono approvate.

L'interruzione del termine non può superare la durata di trenta giorni dalla data di ricezione delle deliberazioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ASARA, Segretario:

Art. 9

Il personale dell'Istituto è composto da:

- un direttore;
- un segretario;

- un ragioniere economo;
- due impiegati d'ordine;
- due subalterni.

Per gli esami tecnici, le ispezioni ed i controlli, l'Istituto si avvale dell'opera gratuita degli organi tecnici regionali.

L'Istituto ha facoltà di avvalersi dell'opera di liberi professionisti nei soli limiti delle somme dell'1 per cento di cui all'articolo 8 della legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ASARA, Segretario:

Art. 10

Il Consiglio di amministrazione:

- a) delibera lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;
- b) delibera sulla nomina del Direttore, fissandone le attribuzioni e la retribuzione;
- c) dispone l'ordinamento interno degli uffici;
- d) sentito il Direttore o di propria iniziativa, assume, sospende e licenzia il personale;
- e) determina le medaglie di presenza dei componenti del Consiglio di amministrazione e della Commissione tecnica, e gli emolumenti dei Sindaci, nonchè le diarie e le trasferte;
- f) predispone i bilanci annuali ed i programmi, tenendo in particolare riguardo le esigenze dei centri con meno di 10 mila abitanti;
- g) propone l'emissione delle cartelle fondiari e la contrazione dei mutui;
- h) delibera sull'impiego dei fondi;
- i) autorizza le azioni giudiziarie di qualunque grado o tipo con ogni facoltà circa la condotta delle controversie, compresa quella di transigere e conciliare.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

ASARA, Segretario:

Art. 11

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), f), g), dell'articolo precedente, nonchè le proposte di destinazione degli utili eventuali, sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

PIRASTU, Segretario:

Art. 12

Il servizio di tesoreria è disimpegnato da un istituto di credito regionale, sulla base di apposita convenzione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

PIRASTU, Segretario:

Art. 13

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze.

Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente.

I Sindaci restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

III LEGISLATURA

XXXVI SEDUTA

13 NOVEMBRE 1957

Si dia lettura dell'articolo 14.

PIRASTU, Segretario:

Art. 14

Non possono far parte degli organi dell'Istituto gli amministratori ed i funzionari di istituti di credito operanti in Sardegna, gli imprenditori edili e gli ingegneri civili ed architetti svolgenti libera attività professionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

PIRASTU, Segretario:

Art. 15

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto per gravi motivi, con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa.

Con la stessa procedura la Giunta regionale dispone la contemporanea nomina di un Commissario che assume i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione.

Entro il termine massimo di novanta giorni deve provvedersi alla nomina del nuovo Consiglio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

PIRASTU, Segretario:

Art. 16

L'esercizio finanziario decorre dal 1.º gennaio al 31 dicembre.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale: « Costituzione dell'Istituto Regionale Incremento Edilizio (I.R.I.E.) », rinviata dal Governo centrale. Ricordo che, a termini dell'articolo 33 dello Statuto, la legge deve essere riapprovata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	61
votanti	60
maggioranza	36
favorevoli	59
contrari	1
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Amicarelli - Asara - Asquer - Atzeni - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Cardia - Castaldi - Casu - Cerioni - Cherchi - Cincotti - Cingolani - Cois - Colia - Contu - Corona Loddo Claudia - Cottoni - Covacivich - Dedola - Del Rio - De Magistris - De Martis - Dettori - Falchi Pierina - Floris - Frau - Giua - Lay - Lippi Serra - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Marras - Masia - Medda - Melis - Milia Francesco - Milia Raimondo - Muretti - Murgia - Nanni - Nioi - Pernis - Pinna - Pirastu - Porcu Ruju - Prevosto - Puligheddu - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Usai.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Ho chiesto di parlare per rivolgere all'onorevole Presidente viva preghiera perchè sia inserito all'ordine del giorno il disegno di legge numero 13, concernente: « Costituzione del Comune di Nuxis, in provincia di Cagliari ». Faccio presente che l'iter preparatorio di questo disegno di legge è compiuto, per il fatto che esso è stato approvato all'unanimità dalla prima Commissione permanente.

L'accordo, poi, per la separazione patrimoniale tra il Comune centro, Santadi, e la frazione di Nuxis è stato pure raggiunto perfettamente; sicchè non vi sono difficoltà di sorta e gli atti amministrativi susseguenti all'approvazione del disegno di legge possono essere compiuti rapidamente.

D'altra parte, l'emanazione della legge in termine sollecito consentirà ai due Comuni di funzionare con pienezza di autonomia amministrativa reciprocamente sin dal primo gennaio 1958; il che faciliterà in tutti i sensi la vita amministrativa dei due Comuni.

Ecco la ragione per la quale mi permetto di rivolgermi alla sensibilità del Presidente perchè sia, come dico, affrettata al massimo la presentazione in Consiglio del disegno di legge numero 13.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pirastu. Ne ha facoltà.

PIRASTU (P.C.I.). Il mio Gruppo ha presentato una mozione in data 26 luglio 1957, firmata dai consiglieri Cardia, Lay, Pirastu, Sotgiu, che si riferisce al problema della attuazione del Piano di rinascita. Vorrei ora pregare l'onorevole Presidente del Consiglio perchè, secondo il Regolamento, venga stabilita una data per la discussione di questa mozione.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il disegno di legge di cui ha parlato l'onorevole Melis, faccio presente che la relazione è stata presentata soltanto avant'ieri o ieri. Comunque il testo del disegno di legge è già in corso di stampa e penso potrà essere senz'altro incluso nell'ordine del giorno per essere discusso nella presente tornata.

Per quanto riguarda, poi, la mozione di cui ha parlato l'onorevole Pirastu, chiederò all'onorevole Presidente della Giunta che fissi senz'altro nella prossima riunione di Consiglio la data di discussione.

I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1957